



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DELEGATO,

- esaminata la proposta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. n. 3/12 presentata da [REDACTED];
- esaminata la relazione del professionista svolgente le funzioni di OCC;
- considerato che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 14 ter ss L. n. 3/12, prevedendo la liquidazione di tutti i beni del debitore (ovvero un'autovettura, una quota del reddito da lavoro dipendente e quote di partecipazione in società di capitali);
- considerato che, ai fini previsti dall'art. 14 *ter* comma 5 lett b) L n. 3/12, la quota di reddito per il mantenimento dell'istante può essere determinata nella somma mensile di € 1.000, tenuto conto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della famiglia gravante sul coniuge e della qualità di beneficiaria pro quota di *trust* della ricorrente;
- considerato che il divieto di prosecuzione delle azioni esecutive previsto dall'art. 14 *quinquies* comma 2 lett b) L. n. 3/12 si estende anche agli effetti delle ordinanze di assegnazione adottate all'esito di pignoramento presso terzi (nel caso di specie riguardanti il reddito da lavoro dipendente);

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED];

NOMINA

quale liquidatore la dott.ssa Alessandra Ceresa;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 *novies* comma 5 L. m. 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena

di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di ██████████

DISPONE

l'esclusione dalla liquidazione del reddito da lavoro dipendente della ricorrente fino all'importo mensile di € 1000 per il periodo di quattro anni ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 5 lett b) e dell'art. 14 *undecies* L n. 3/12;

DISPONE

che il liquidatore provveda alla trascrizione del decreto sul bene mobile registrato di proprietà della ricorrente e all'iscrizione Registro delle Imprese con riferimento alle società di cui la ricorrente detiene quote di partecipazione;

DISPONE

che il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario e alla comunicazione ai creditori, ai sensi dell'art. 14 *sexies* L n. 3/12 entro l'8/4/21, e quindi ai successivi adempimenti previsti dagli artt. 14 *septies*, 14 *octies* e 14 *novies*;

DISPONE

che il liquidatore provveda ogni sei mesi a depositare in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, sia data pubblicità alla domanda di liquidazione e al presente decreto tramite pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it", il tutto previa cancellazione (nella motivazione e/o nel dispositivo) dei seguenti dati sensibili o riservati: nominativo e indirizzo della ricorrente e dei suoi familiari, nominativo del suo datore di lavoro, estremi dell'autovettura.

Si comunichi.

Verona, 12/4/21

Il Giudice
Dr. Pier Paolo Lanni

Si comunichi.

Verona, 12/04/2021

Il Giudice
dott. Pier Paolo Lanni

N. R. 2020/31 L. 3/12



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/12 iscritta al n. R.F. **31/2020** relativa a:

CURATORE:

Il Giudice Delegato dott. Pier Paolo Lanni,
a correzione del decreto del 12.4.21 precisa che il termine per la formazione dell'inventario e la comunicazione ai creditori è fissato per l'8.6.21

Si comunichi.

Verona, 14/04/2021

Il Giudice
dott. Pier Paolo Lanni